



# *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**ESAMINATA** l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla sig.ra **Erika GALATI SARDO**;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

**PRESO ATTO** della sentenza del Consiglio di Stato n.7111/2021 pubblicata in data 22.10.2021, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell'interessata e quello italiano, prescindendo dall'attestazione di competenza professionale rilasciata ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

**VISTO** il D.D. prot. n. 2365 del 30 novembre 2021, che ha subordinato al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento, sia in ragione del fatto che, con riferimento alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano sulla materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, sia avuto riguardo all'effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che depone per l'insovrapponibilità dei percorsi;

**VISTA** la nota prot. n. 18070 del 15 luglio 2024, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X Ambito territoriale di Milano ha fatto conoscere l'esito favorevole delle misure compensative svolte dall'interessata presso l'IC "G.



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

Ungaretti” di Melzo (MI) e presso il Liceo Statale “G. Bruno” di Cassano d’ADDA (MI);

## **DISPONE**

1. Il titolo di formazione professionale:

- diploma di istruzione post secondario: Laurea specialistica in TECNOLOGIE E DIDATTICA DELLE LINGUE conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo in data 20 luglio 2011;
- titolo professionalizzante: “Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II conseguiti presso Università della Romania,

posseduto dalla cittadina italiana **Erika GALATI SARDO**, nata a Tortorici (ME) l’11 novembre 1980, è titolo che permette l’esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria per le classi di concorso:

**AB25 LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
AB24 LINGUA E CULTURA INGLESE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE  
SECONDARIA DI II GRADO**

2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Fabrizio Manca*